Circolari 24 Fisco
26 Settembre 2017
Il Sole 24 ORE

Stabile organizzazione: il fondo di dotazione

La stabile organizzazione

Il fondo di dotazione

GRUPPO 24 ORE

SOCIETÀ E BILANCI

La stabile organizzazione

A CHI SI RIVOLGE

IMPRESE
Tutte le imprese

PROFESSIONISTI
Tutti i professionisti

PERSONE FISICHE
Non sono interessate

ABSTRACT

Quando un soggetto passivo d'imposta nazionale o estero decide di svolgere la propria attività in un altro Paese, è necessario valutare se questa iniziativa fa sorgere o meno una stabile organizzazione in tale Paese con conseguenze fiscali ben precise.

COMMENTO

Da un punto di vista fiscale, l'articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi , Dpr 917/1986, contiene una **definizione di stabile organizzazione** che, pur ispirandosi all'articolo 5 del modello Ocse delle convenzioni contro le doppie imposizioni, nella versione del 28 gennaio 2003, assume connotazioni del tutto particolari e, in parte, in contrasto con la maggior parte delle convenzioni finora stipulate dall'Italia. La norma risulta **molto più ampia** delle linee tracciate dall'Ocse e **abbastanza favorevole per le imprese** che vogliono istituire una loro sede in Italia.

La finalità dell'articolo è di dare una definizione omogenea dell'istituto. La definizione di stabile organizzazione si applica nei confronti dei soggetti residenti negli **Stati con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni** contro la doppia imposizione. Il risultato è **solo parziale**, giacché le singole previsioni delle Convenzioni bilaterali non possono essere modificate dalle disposizioni dell'articolo 162 del Tuir . Quest'ultimo articolo si applica al contribuente italiano se a lui più favorevole, anche in deroga alle disposizioni internazionali.

La definizione di stabile organizzazione ha validità anche ai fini dell'imposta sulle attività produttive, Irap. La stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente **è soggetta a Irap** in Italia. Il comma 2-bis, dell'articolo 12, del Dlgs 446/1997 stabilisce, analogamente a quanto avviene nel mondo Ires, che il valore della produzione netta derivante da una stabile organizzazione è determinato sulla base di un **apposito rendiconto economico e patrimoniale**, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.

Numerose disposizioni normative fanno riferimento al concetto di stabile organizzazione come, per esempio l'articolo 14, comma 5, del Dpr 600/1973 , che prevede l'**obbligo di contabilità** per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che esercitano attività commerciali in Italia, e ancora l'articolo 23 del Dpr 917/1986 , che **considera prodotti in Italia i redditi** delle attività d'impresa svolte da non residenti mediante stabile organizzazione.

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 7, Dlgs 147/2015 , la **determinazione del reddito** derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione è stata modificata prevedendo che essa **si basi su apposito rendiconto economico e patrimoniale**, secondo i principi contabili applicabili a soggetti residenti con analoghe caratteristiche.

Ai fini della determinazione del reddito, la stabile organizzazione si considera come **entità separata e indipendente** che svolge analoghe attività. L'articolo 117, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi consente l'**opzione per il consolidato nazionale** ai soggetti non residenti che possiedano una stabile organizzazione in Italia. Gli articoli 178 e seguenti sempre del Dpr 917/1986 , concernenti le operazioni straordinarie tra soggetti residenti in diversi Stati dell'Unione europea, si occupano più volte dei trasferimenti di stabili organizzazioni.

È possibile optare, dal 2016, anche per la così detta **branch exemption**, norma che consente alla «casa madre» nazionale, che possiede stabile organizzazioni all'estero, di optare per l'esclusione dal reddito nazionale dei redditi o delle perdite prodotte dalle branch. L'**opzione è irrevocabile** e deve riguardare **tutte le stabili organizzazioni** all'estero «possedute» dalla casa madre nazionale.

Da un punto di vista della **definizione di stabile organizzazione**, essa può essere definita come «una **sede fissa di affari** per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato». L'espressione stabile organizzazione **comprende i «luoghi» di svolgimento** dell'attività indicati nella tabella che segue.

La definizione di stabile organizzazione comprende:	
	una sede di direzione
	una succursale
	un ufficio
	un'officina
	un laboratorio
	una sede di attività estrattive quali miniere, giacimenti petroliferi o di gas, cave, luoghi di estrazione situati anche sul fondo del mare (anche in acque internazionali se lo Stato ha dei diritti di sfruttamento)
	un cantiere di costruzione, montaggio o installazione (o le relative attività di supervisione), ovvero l'esercizio di attività di supervisione ad esso connesse, se di durata superiore a 3 mesi

La durata di **tre mesi, prevista per i cantieri,** è notevolmente **più breve** di quella di 12 mesi prevista dall'articolo 5 del Modello Ocse 1977 di Convenzione bilaterale tra Stati contro le doppie imposizioni e, conseguentemente, di quelle previste normalmente nelle Convenzioni in vigore.

Infine è bene fare presente che costituisce stabile organizzazione anche l'esistenza di un soggetto – residente o non residente – che **abitualmente conclude nello Stato contratti**, diversi da quelli di acquisto di beni, in nome e per conto dell'impresa non residente.

SOCIETÀ E BILANCI

Il fondo di dotazione

A CHI SI RIVOLGE

IMPRESE
Tutte le imprese

PROFESSIONISTI
Non sono interessati

PERSONE FISICHE
Non sono interessate

ABSTRACT

Quando si parla di un'impresa nazionale che intende stabilire una propria sede all'estero, è necessario capire se si tratta di una vera e propria legal entity ovvero di una branch, perché il funzionamento è completamente diverso.

COMMENTO

Quando un soggetto non residente impianta una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è necessario, fra le altre cose, che essa abbia un **fondo di dotazione**. Vi sarà bisogno, infatti, di capitale di rischio al fine di effettuare gli investimenti, quali fabbricati, macchinari, attrezzature ecc. Un'altra parte di capitale potrà essere **reperito da terzi**, al fine, per esempio, di finanziare gli acquisti di beni o servizi necessari per svolgere l'attività.

Il problema dell'individuazione del fondo di dotazione, ossia del capitale di rischio, sta nel fatto che in presenza di una stabile organizzazione, che non è un soggetto autonomo rispetto alla casa madre, **non vi è un atto costitutivo che individua**, quindi, **una riserva di capitale sociale** ovvero, in caso di aumento o di entrata di un altro soggetto, una riserva da sovrapprezzo.

Quindi, il capitale di rischio della stabile organizzazione ossia il fondo di dotazione viene **individuato solo contabilmente.** Le eventuali ulteriori erogazioni, da parte della casa madre, saranno da classificare come finanziamenti che dovranno essere fruttiferi di interessi, come sostenuto dalla dottrina, al fine di essere individuati separatamente dal capitale di rischio.

Il fondo di dotazione verrà, logicamente, **alimentato anche dall'accantonamento degli utili** prodotti dalla stabile organizzazione stessa. Non sarà necessario che la stabile organizzazione deliberi in merito all'accantonamento degli utili a fondo di dotazione, ma è **sufficiente** che gli stessi **non vengano distribuiti**. In questo modo essi faranno parte, come già detto, del fondo di dotazione della stabile organizzazione.

Se però, da un punto di vista civile, casa madre e stabile organizzazione sono considerate un'unica entità, **fiscalmente esse risultano essere separate** al fine di consentire al Paese ove la stabile organizzazione è collocata di esercitare il proprio diritto all'imposizione fiscale.

Stabilisce, però, l'agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione 44/E del 2006 , che «come precisato dal Commentario Ocse all'art. 7 del Modello di Convenzione (cfr. paragrafo 18.3), è necessario che la stabile organizzazione sia dotata "**di una struttura patrimoniale appropriata** sia per l'impresa sia per le funzioni che esercita"».

Stabilisce ancora il documento di prassi appena citato che «in definitiva, come qualsiasi impresa indipendente, la stabile organizzazione di una impresa non residente deve avere un proprio fondo di dotazione che, ai fini fiscali, **può essere anche "figurativo"**. In altre parole, qualora non risulti dal suo bilancio, il fondo di dotazione deve essere determinato ai soli fini fiscali» e che «in definitiva, ... la determinazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione che possa ritenersi congruo dal punto di vista fiscale è questione di fatto che richiede un'analisi dettagliata delle singole fattispecie e che deve essere affrontata tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale. La dotazione patrimoniale della stabile organizzazione può essere determinata, tenuto conto del grado di capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione, per esempio, delle attività esercitate dalla stabile organizzazione, degli asset materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi da essa assunti».

Afferma Assonime, nella circolare 12/2012, facendo riferimento alle linee guida Ocse, che «in questo documento si afferma che l'individuazione dei profitti realizzati in Italia dalla stabile organizzazione presuppone **una analisi delle funzioni effettivamente svolte** dalla branch in modo da attribuire ad essa asset, rischi ed un ammontare di capitale (free capital) pari a quelli normalmente necessari per lo svolgimento di tali funzioni da parte di una impresa indipendente. In tal modo, si perviene all'individuazione di un capitale teorico della branch che può anche prescindere da quello risultante dalle scritture contabili».

È evidente che se del denaro dato in prestito, quindi sotto forma di finanziamento, dalla casa madre alla stabile organizzazione, viene considerato come dotazione necessaria, ossia come capitale di rischio, gli **interessi addebitati dalla casa madre** alla stabile organizzazione sono da considerarsi, secondo le linee di condotta Ocse, **indeducibili**. Non solo. Il ragionamento può **avvenire anche al contrario**. Ove infatti, la branch considerasse non deducibili una parte degli interessi passivi addebitati dalla casa madre per un finanziamento da essa concessole, la parte del finanziamento riferibile a tali interessi è da considerare, come detto «virtualmente» e da un punto di vista fiscale, come fondo di dotazione.

Si ritiene che sia così da interpretare quanto affermato nellarisoluzione n. 63/E del 2014 , peraltro in modo non molto chiaro, ove viene letteralmente affermato che «il patrimonio netto (o fondo di dotazione) della stabile organizzazione è rappresentato dal fondo di dotazione contabile ... integrato delle, eventuali, variazioni fiscali effettivamente operate nella dichiarazione dei redditi del relativo periodo d'imposta, finalizzate a realizzarne la congruità ed entro tali limiti».
Più precisamente, il «patrimonio netto deve essere riferito alla sommatoria di: *i)* fondo di dotazione (o patrimonio netto) contabile ... e *ii)* adeguamenti posti in essere sul piano fiscale – sempreché i medesimi abbiano concorso alla formazione della base imponibile – al fine di ottenere la riclassificazione figurativa dei debiti (produttivi di interessi passivi) risultanti dal proprio passivo patrimoniale in fondo di dotazione».

SI RICORDA CHE

- Una stabile organizzazione non è da considerare come una entità a sé stante rispetto alla casa madre.
- Il fondo di dotazione della stabile organizzazione può essere definito come il capitale di rischio che sarebbe necessario a un'entità distinta per impiantare un'attività.

SCHEMI E TABELLE

Stabile organizzazione: il fondo di dotazione – i punti salienti

La stabile organizzazione nel Tuir	Da un punto di vista fiscale, l'articolo 162 Tuir contiene una definizione di stabile organizzazione che, pur ispirandosi all'articolo 5 del modello Ocse delle convenzioni contro le doppie imposizioni, nella versione del 28 gennaio 2003, assume connotazioni del tutto particolari e in parte in contrasto con la maggior parte delle convenzioni finora stipulate dall'Italia. La norma risulta molto più ampia delle linee tracciate dall'Ocse e abbastanza favorevole per le imprese che vogliono istituire una loro sede in Italia.
Alcune norme in tema di stabile organizzazione	Numerose disposizioni normative fanno riferimento al concetto di stabile organizzazione come, ad esempio l'articolo 14, comma 5, Dpr 600/1973 , che prevede l'obbligodi contabilità per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti che esercitano attività commerciali in Italia, e ancora l'articolo 23 Tuir , che considera prodotti in Italia i redditi delle attività d'impresa svolte da non residenti mediante stabile organizzazione. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 7 ottobre 2015, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 Dlgs 147/2015 , la determinazione del reddito derivante da attività svolte nel territorio dello Stato mediante stabile organizzazione è stata modificata prevedendo che essa si basi su apposito rendiconto economico e patrimoniale, secondo i principi contabili applicabili a soggetti residenti con analoghe caratteristiche.
Il fondo di dotazione	Quando un soggetto non residente impianta una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, è necessario che abbia un fondo di dotazione. Vi sarà bisogno, infatti, di capitale di rischio al fine di effettuare gli investimenti, quali fabbricati, macchinari, attrezzature ecc. Un'altra parte di capitale potrà essere reperito da terzi, al fine, ad esempio, di finanziare gli acquisti di beni o servizi necessari per svolgere l'attività. Il problema dell'individuazione del fondo di dotazione, ossia del capitale di rischio, sta nel fatto che in presenza di una stabile organizzazione, che non è un soggetto autonomo rispetto alla casa madre, non vi è un atto costitutivo che individua, quindi, una capitale sociale ovvero, in caso di aumento o di entrata di un altro soggetto, una riserva da sovrapprezzo.
Il fondo figurativo	La stabile organizzazione di una impresa non residente deve avere un proprio fondo di dotazione che, ai fini fiscali, può essere anche «figurativo». In altre parole, qualora non risulti dal suo bilancio, il fondo di dotazione deve essere determinato ai soli fini fiscali e che «*in definitiva, … la determinazione del fondo di dotazione della stabile organizzazione che possa ritenersi congruo dal punto di vista fiscale è questione di fatto che richiede un'analisi dettagliata delle singole fattispecie e che deve essere affrontata tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale. La dotazione patrimoniale della stabile organizzazione può essere determinata, tenuto conto del grado di capitalizzazione della società nel suo complesso, in funzione, ad esempio, delle attività esercitate dalla stabile organizzazione, degli asset materiali e immateriali di cui dispone per le proprie funzioni e dei rischi da essa assunti*».